



Comune di Catania

REGOLAMENTO del Consiglio Comunale

CAPO I

Convocazione del Consiglio

Art. 1

L'invito per le adunanze ordinarie e straordinarie in via d'urgenza del Consiglio, previsto dall'art.47 e dell'art. 48 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, è fatto per iscritto dal Sindaco ed è recapitato da un messo comunale ad ogni Consigliere, nel domicilio effettivo o in quello eletto.

Art. 2

Insieme all'avviso di convocazione previsto nell'art. 48 dell'Ordinamento sopra citato deve essere trasmesso ad ogni Consigliere ed al Presidente della C.P.C. l'elenco degli affari da trattarsi in ogni singola seduta.

Esso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

Gli atti e documenti relativi agli affari medesimi debbono, almeno 48 ore prima di quella fissata per la Seduta ordinaria e almeno 24 ore prima per quella straordinaria,

depositarsi nella sala delle adunanze o in altra sala dell'ufficio comunale, da indicarsi nell'avviso, affinché i Consiglieri possano prenderne visione.

Copia degli atti relativi agli affari da trattare deve essere trasmessa nei termini di cui sopra ai Capi-gruppo consiliari presso la sede dei rispettivi Gruppi.

Art. 3

Quando sia necessario iscrivere all'ordine del giorno di una seduta uno o più affari, oltre quelli il cui elenco sia stato trasmesso ai membri del Consiglio, occorre farne un elenco suppletivo che dovrà, essere inviato ad ogni Consigliere, rispettando i termini di cui all'art.48 1° capoverso dell'O.A.EE.LL.

Nei casi di trattazione di argomenti avente carattere di urgenza, valgono le disposizioni di cui all'art. 48 3° capoverso dell'Ordinamento sopracitato.

Art. 4

Appartiene alla Giunta o al Sindaco, secondo l'Ordinamento Amministrativo vigente, la competenza di fissare il giorno dell'apertura delle sessioni ordinarie e delle adunanze straordinarie del Consiglio.

Sono competenti la Giunta, il Sindaco, uno o più Consiglieri o Autorità Regionale e Statale nei casi previsti dalla legge a proporre le materie sulle quali il Consiglio stesso deve deliberare e che debbono essere iscritte nell'elenco di cui agli articoli precedenti.

Art. 5

La conferenza dei Capi-gruppo, costituita dai capi dei singoli gruppi Consiliari, è convocata dal Sindaco almeno 48 ore prima della formulazione dell'avviso di convocazione e del relativo o.d.g. al fine di programmare il calendario delle sedute e l'ordine dei lavori.

A tal fine il Sindaco, tenendo conto delle proposte avanzate dall'Amministrazione e dai Capi-gruppo Consiliari, formula il progetto di programma dei lavori, riferito all'intera

sessione, che viene sottoposto all'esame della conferenza dei capigruppo. La stessa procedura si applica anche per l'esame di eventuali proposte di modifica al programma, presentate nel corso della sessione da uno dei capi-gruppo o dall'Amministrazione.

Sulla base del programma dei lavori concordato per la sessione, il Sindaco sottopone alla conferenza dei capi-gruppo un progetto di calendario per il periodo di lavoro di 2 settimane del Consiglio, nel quale sono indicati la data delle singole sedute e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

Il sindaco deve convocare il Consiglio almeno una volta al mese.

CAPO II

Organizzazione interna del Consiglio

Art. 6

I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi consiliari.

Entro 10 giorni dell'insediamento del Consiglio Comunale, i Consiglieri sono tenuti dichiarare alla Segreteria Generale dell'Amministrazione per iscritto a quale gruppo consiliare intendono aderire.

Ogni gruppo deve essere costituito da almeno 3 Consiglieri.

Appartengono al gruppo misto i Consiglieri che non fanno parte di alcun altro gruppo regolarmente costituito.

Art. 7

I Gruppi costituiti si riuniscono e svolgono la loro attività nella sede del Palazzo Municipale in locali adeguati appositamente destinati dal Sindaco, che ne assicurerà il funzionamento.

I gruppi scelgono, tra i dipendenti comunali il personale necessario secondo criteri stabiliti dalla conferenza dei capi gruppo.

Art. 8

Ogni gruppo costituito è rappresentato dal suo capo-gruppo, il cui nominativo dovrà essere eletto dai componenti del gruppo stesso il cui nominativo va comunicato al Sindaco.

Egli rappresenta il gruppo nei rapporti con la Presidenza e con gli altri gruppi per quanto attiene al funzionamento ed all'ordine dei lavori del Consiglio Comunale.

Il capo-gruppo può essere sostituito nelle sue funzioni da altro consigliere all'uopo dallo stesso delegato formalmente.

Art. 9

Il Consiglio, in aggiunta alle commissioni permanenti di cui all'art. 51 bis dell'O.E.L. disciplinate dall'apposito regolamento, può nominare di volta in volta commissioni di studio, di indagine e d'inchiesta su problemi di pubblico interesse.

Il Presidente della Commissione riferisce, con apposita relazione sui lavori eseguiti, al Consiglio Comunale.

In caso di dissenso in seno alla commissione le minoranze possono presentare proprie relazioni.

Detta Commissione, di cui deve essere chiamato a far parte un rappresentante di ogni gruppo consiliare costituito, può invitare a partecipare ai lavori esperti esterni, senza diritto a voto.

Il Presidente viene eletto tra i Consiglieri a maggioranza assoluta dai componenti . Se dopo due votazioni nessun candidato raggiunge il quorum richiesto si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti nella seconda votazione e risulta eletto colui che ha riportato la maggioranza relativa. In caso di parità viene eletto il più anziano d'età.

CAPO III

Delle Adunanze

Art. 10

L'apertura tanto delle adunanze ordinarie, quanto delle straordinarie, sarà resa nota al pubblico mediante la esposizione della bandiera nazionale al balcone centrale del Palazzo Comunale.

Le sedute del Consiglio , di regola, sono pubbliche, a meno che si tratti di questioni concernenti persone, nel qual caso la seduta deve essere segreta.

Nelle sedute segrete restano in aula i componenti del Consiglio, il Segretario Generale e i funzionari di Segreteria ed è vietato l'uso dei microfoni.

Il Consiglio si riunisce in seduta segreta nei casi previsti dall'Ordinamento Amministrativo EE.LL. Regione Siciliana 29-10-1955, n. 6 e dal successivo Regolamento di esecuzione del 29 ottobre 1957, n. 3.

Art. 11

Per la validità delle adunanze del Consiglio, a meno che non si tratti di oggetti per i quali la legge richieda una maggioranza speciale, devono essere presenti almeno la metà più uno dei consiglieri in carica, nonché dei 2/5 dei consiglieri in carica per la seduta di prosecuzione.

L'avviso di convocazione indica anche il giorno e l'ora della eventuale prosecuzione.

La seduta di prosecuzione ha luogo il giorno successivo col medesimo o.d.g. e senza ulteriore avviso do convocazione ai consiglieri assenti.

Art. 12 (*)

I Consiglieri che depongono nell'urna una scheda bianca o non leggibile e quelli che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza. Gli astenuti sono votanti anche agli effetti della validità delle deliberazioni.

Art. 13

La seduta si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione e diventa valida non appena raggiunto il numero legale che viene accertato mediante appello nominale fatto dal Segretario. La durata della seduta è di norma 4 ore.

Qualora il Consiglio, trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, non raggiunga il numero legale, il Presidente ne fa dare atto in verbale nel quale debbono essere elencati i Consiglieri presenti e rinvia la seduta al giorno successivo per la prosecuzione, senza ulteriore avviso ai Consiglieri assenti.

Se la seduta di prosecuzione non può aver luogo, per non essere presenti almeno 2/5 dei Consiglieri in carica, per tutti gli affari iscritti o da iscrivere all'Ordine del Giorno, dovrà procedersi ad una nuova convocazione del Consiglio Comunale con il medesimo ordine del giorno.

Art. 14

Qualora durante la seduta venga accertata la mancanza del numero legale l'adunanza dev'essere sospesa per un'ora. Se, alla ripresa, non viene riscontrata la ricostituzione del numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione agli assenti.

(*) La C.P.C. col provvedimento n. 23914 del 28-4-1987, riportato integralmente in calce, ha statuito che in sede di applicazione di questa norma il Consiglio Comunale dovrà tenere presente la deroga prevista dall'art. 33 della L.R. 6-3-1986 n. 9 per quanto concerne la votazione per l'elezione della Giunta Municipale.

Art. 15

Le adunanze del consiglio sono presiedute dal Sindaco e in sua assenza dal Vice Sindaco ed in mancanza di questi dall'Assessore anziano per età presente in aula o dal Consigliere anziano per voti, nei casi previsti dalla legge.

Art. 16

Di norma la prima ora di ogni seduta valida è dedicata alle comunicazioni ed all'attività ispettiva.

Prima che abbiano inizio le comunicazioni, il Sindaco (o un Assessore che egli ha facoltà di delegare senza formalità) dà notizia, eventualmente mediante consegna di apposita nota scritta, delle deliberazioni del Consiglio stesso o della Giunta che nel tempo antecedente non avessero ricevuto approvazione da parte dell'organo di controllo, specificando i motivi enunciati nella decisione e la data in cui questa risulta resa; informa inoltre il Consiglio delle delibere consiliari e di Giunta per le quali l'organo tutorio avesse chiesto "chiarimenti", specificandone succintamente l'oggetto e dichiarando se ed in quali termini l'amministrazione comunale avesse reso risposta.

Il Consiglio Comunale prende atto delle notizie ed informazioni che non possono formare oggetto di discussione nella seduta nella quale vengono rese.

Le comunicazioni costituiscono brevi dichiarazioni della durata massima di 5 minuti ciascuna su argomenti non iscritti all'ordine del giorno ovvero annuncio o deposito di interrogazioni, interpellanze o mozioni.

A tale fase non possono essere dedicati più di 30 minuti complessivi.

Il tempo restante è dedicato alla trattazione delle interrogazioni e interpellanze.

CAPO IV

Disciplina delle adunanze

Art. 17

Il Presidente durante lo svolgimento dei lavori consiliari fa osservare il regolamento delle sedute, la regolarità delle discussioni; provvede al mantenimento dell'ordine tra il pubblico e tra i Consiglieri; sovrintende al rispetto delle leggi e regolamenti.

Il Presidente in conformità alle leggi e al presente regolamento, dirige e regola la discussione, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annuncia i risultati, sospende o pone termine alla seduta, facendone redigere processo verbale.

Egli ha facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire, in qualsiasi momento, nella discussione.

Se un Consigliere turba l'ordine o tiene contegno scorretto, ovvero si presenta in abbigliamento non adeguato alla serietà dell'ambiente, il Presidente lo richiama.

Dopo un secondo richiamo all'ordine, nella stessa seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta, e, nei casi più gravi, può proporre anche la censura.

Indipendentemente dai precedenti richiami, l'esclusione o la censura possono essere proposte dal Presidente quando un consigliere provochi disordini o tumulti nell'assemblea o trascenda ad oltraggi o a vie di fatto.

Udite le spiegazioni del Consigliere, da formularsi in non più di 10 minuti, la proposta del Presidente è subito messa ai voti, senza discussione e senza dichiarazione di voto, per alzata di mano.

La censura implica, oltre all'esclusione immediata dall'aula del Consigliere, l'interdizione dai lavori consiliari da una a tre sedute, secondo la gravità dei fatti.

Art. 18

Ogni parola o frase sconveniente dà luogo ad immediato richiamo all'ordine da parte del Presidente. Se il consigliere persiste e non dà accettabile spiegazione, deve essergli interdetta la parola ed il Consiglio potrà infiggergli un voto di biasimo, senza discussione. Sono pure vietati: ogni segno rumoroso di approvazione o di disapprovazione, ogni spiegazione in forma di dialogo ed ogni diretta interrogazione tra Consiglieri.

Art. 19 (*)

Quando la seduta diventa tumultuosa e, nonostante i ripetuti richiami, non sia possibile ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere o anche sciogliere l'adunanza, salvi i provvedimenti di cui al precedente art. 17 a carico dei responsabili.

Art. 20 (*)

Soltanto i Consiglieri debbono avere accesso nella sala del Consiglio e solo essi hanno diritto di interloquire nelle questioni poste all'ordine del giorno.

Possono accedere ai posti riservati siti nell'emiciclo dell'aula consiliare le autorità politiche e amministrative, la stampa accreditata, i segretari dei gruppi consiliari e gli ex Consiglieri Comunali nonché i funzionari e gli addetti alla Segreteria del Consiglio, comandati in servizio dalla Presidenza.

(*) La C.P.C. col provvedimento n. 23914 del 28-4-1987, riportato integralmente in calce, ha stabilito che i provvedimenti adottati in sede di applicazione di questa norma dovranno essere motivati e trascritti nel processo verbale (art. 185 O.EE.LL.)

Il pubblico può accedere nella parte dell'aula consiliare ad esso riservata, tenendo conto della capienza della stessa e per un numero non superiore a 100 persone.

I vigili urbani addetti al servizio possono chiedere la esibizione di un documento di riconoscimento.

Per consentire che i lavori del Consiglio possano essere seguiti dal maggior numero possibile di cittadini, l'ascolto sarà assicurato mediante altoparlanti posti nell'atrio del palazzo municipale e interfono installati in ciascuna delle sedi dei gruppi consiliari.

E' vietato al pubblico presente in aula qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, potrà ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine.

CAPO V

Della Discussione

Art. 21

Gli affari debbono essere trattati secondo l'ordine della loro iscrizione nell'ordine del giorno.

Tuttavia è facoltà del Presidente o di almeno tre Consiglieri proporre al Consiglio il prelievo di un argomento iscritto all'ordine del giorno, ove sussistano particolari accertati motivi d'urgenza e sempre che il prelievo non contravvenga a disposizioni normative.

Sulla proposta di prelievo decide il Consiglio con votazione palese, sentito, ove richiesto, un consigliere per ogni gruppo.

Le proposte di deliberazioni o di mozioni avanzate da uno o più Consigli di quartiere, nonché le petizioni popolari devono essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio entro 15 giorni dalla loro presentazione o, comunque, alla prima seduta utile.

Il Consiglio è tenuto a deliberare su di esse entro 30 giorni.

Art. 22

Il Presidente dà la parola sugli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine delle richieste. Può tuttavia derogarvi affinché gli oratori parlino alternativamente in favore di una proposta o contro di essa.

I singoli interventi non potranno superare i 20 minuti. Si prescinde da tali limiti di tempo nel caso delle discussioni generali sulle dichiarazioni programmatiche, bilanci, regolamenti o altri atti di portata generale, ed in tutti gli altri casi in cui ciò sia stabilito dalla Conferenza dei capi-gruppo.

Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento o proposta di deliberazione, salvo che per dichiarazione di voto o per fatto personale.

La Conferenza dei capi-gruppo all'unanimità, tenuto conto anche di proposte in tal senso avanzate dalle competenti Commissioni Consiliari, può previamente determinare gli oggetti su cui debba aver luogo un "dibattito limitato" nel qual caso può prendere la parola soltanto un Consigliere per gruppo ed i Consiglieri che esprimono posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei rispettivi gruppi.

La stessa Conferenza dei capi-gruppo, in relazione alla particolare natura di determinati argomenti ed al fine di assicurare la necessaria programmazione dei lavori del Consiglio, può all'unanimità predeterminare il tempo da dedicare all'esame di uno degli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio, ripartendo poi il tempo riservato agli interventi, in misura eguale tra tutti i gruppi.

Art. 23

Non è permesso a chi parla di allontanarsi dal suo posto e di trattare argomenti estranei all'ordine del giorno, né di parlare in nome dei Consiglieri assenti.

L'oratore deve rivolgere il discorso all'assemblea ed al Presidente, stando in piedi.

Art. 24

Gli oratori debbono occuparsi soltanto dell'affare in discussione ed è loro inibito di divagare su altri argomenti. Se ciò avviene, il Presidente deve richiamare all'ordine l'oratore e, qualora dopo due richiami questi continui a divagare, può togliere la parola.

Art.25

La discussione può essere generale sulla proposta complessiva o particolare sopra le singole parti della medesima.

Anche nel caso che si faccia una sola discussione complessiva, è sempre in facoltà dei singoli Consiglieri, se la proposta si compone di più parti, di richiedere che si facciano altrettante votazioni separate.

La discussione su ciascuna deliberazione si apre con la relazione del Sindaco o dell'Assessore competente e quindi, con la lettura, se richiesta, della parte dispositiva dell'atto.

Qualora la deliberazione venga emendata, prima della votazione, dovrà essere data lettura del nuovo testo, come emendato.

In ogni caso è fatto obbligo di informare il Consiglio del parere espresso e dei rilievi ed osservazioni della Commissione Consiliare Permanente, nonché, se trattasi di materia di loro competenza, dei Consigli di Quartiere.

Art. 26

Se una proposta è fatta da più Consiglieri, il diritto di precedenza nella discussione spetta al primo firmatario se la proposta fu presentata per iscritto od a quello che la enunciò a norme anche di altri, qualora la proposta medesima sia verbale.

Art. 27

Non è permesso ai consiglieri di interrompere chi parla. Tale facoltà è solo consentita al Presidente e soltanto per mantenere regolare la discussione.

Art. 28

Ogni Consigliere ha il diritto di parlare per 5 minuti quando si tratti di richiami alle leggi, ai regolamenti, all'ordine del giorno, di mozioni d'ordine, di domande per chiusura della discussione o di fatti personali.

I richiami a leggi, regolamenti e all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.

Il Presidente concederà la parola soltanto ad un oratore per opporsi al concetto espresso dal richiamante, dopodiché deciderà in ordine alla questione.

Art. 29

E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che cosa consista il fatto personale ed il Presidente decide sulla sussistenza o meno dello stesso.

In caso di rifiuto del Presidente ad accordare la parola, qualora il Consigliere insista, decide il Consiglio con voti palesi, senza discussione.

Art. 30

Il Presidente deve negare la proponibilità o lo svolgimento della discussione su ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi, formulati con frasi sconvenienti.

Se si tratta di proposte relative ad argomenti estranei all'oggetto della discussione, deve rifiutarsi di metterli in votazione.

Art.31

Se viene presentata una proposta pregiudiziale o sospensiva tendente ad escludere o rinviare la discussione di un determinato argomento, è data la parola a due oratori di parere favorevole e a due di parere contrario i quali parleranno per 5 minuti ciascuno.

Dopodiché il Consiglio deciderà sulla proposta stessa.

Art. 32

Gli ordini del giorno sugli argomenti oggetto di deliberazione sono presentati prima della chiusura della discussione generale e posti in votazione prima che lo sia la deliberazione cui si riferiscono.

Gli emendamenti debbono essere presentati per iscritto al Presidente fino alla chiusura della discussione dell'argomento affinché egli ne dia lettura al Consiglio. Eccezionalmente, e comunque, sempre prima dell'inizio della votazione, emendamenti possono essere presentati in deroga ai termini di cui sopra se a firma di un capo-gruppo Consiliare.

Art. 33

Nel corso della discussione di una proposta principale, che richieda indagini ed esami speciali, può essere avanzata, anche verbalmente, una proposta incidentale tendente ad ottenere che sull'oggetto in discussione venga nominata apposita Commissione che ne faccia più completo ed accurato studio e ne riferisca sollecitamente al Consiglio.

La proposta va messa subito in votazione e la decisione è presa dal Consiglio, a maggioranza di voti, con votazione palese.

In simili casi e con lo stesso procedimento, il Consiglio può anche rinviare l'argomento alla Giunta perché riesamini la questione secondo le direttive dello stesso Consiglio manifestate e la ripresenti poi per la relativa deliberazione.

Art. 34

Il presentatore di una proposta, di un emendamento o di un sub-emendamento, può sempre ritirarli prima della votazione, ma se altro Consigliere li riprende a nome proprio, la discussione continua con l'ordine già incominciato.

La proposta e gli emendamenti o i sub-emendamenti che siano stati respinti, non possono nelle stesse condizioni essere ripresi o riproposti durante la sessione, sia essa ordinaria o straordinaria.

Art. 35

Quando nessuno chiede la parola sull'oggetto in deliberazione e quando sia esaurito il numero di quelli che l'hanno richiesto, il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la proposta.

L'Amministrazione può sempre ritirare, prima della votazione finale, la propria proposta di deliberazione.

La chiusura della discussione può essere decisa dal Consiglio su richiesta di almeno 5 Consiglieri o di uno o più capi-gruppo. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro ed uno a favore.

Dopo che è stata deliberata la chiusura, hanno ancora facoltà di intervenire i Consiglieri che risultavano già iscritti a parlare ed un rappresentante dei gruppi non ancora intervenuti che ne facciano richiesta.

CAPO VI

DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 36

Ogni Consigliere, ad inizio di seduta, può presentare interrogazioni al Sindaco o alla Giunta sopra argomenti estranei all'ordine dei giorno.

Le interrogazioni possono essere anche inviate in precedenza per iscritto.

Nel presentare una interrogazione, il Consigliere dichiara se intende avere la risposta scritta, che deve essere data entro 10 giorni dalla presentazione. Tale risposta deve essere letta dal Presidente nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 37

L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Sindaco o alla Giunta e se sia esatta e se si intenda comunicare al Consiglio il contenuto di documenti che al Consigliere interrogante occorrono e, infine, se sia presa o si stia per prendere alcuna decisione su oggetti determinati.

Art. 38

Le interrogazioni sono poste senz'altro, e nell'ordine della loro presentazione all'ordine dei giorno della 1^a seduta dopo la presentazione e delle seguenti fino ad esaurimento.

In principio di seduta, esaurita la fase delle eventuali comunicazioni, il Sindaco darà, secondo l'ordine, lettura delle interrogazioni.

Egli o l'Assessore cui l'interrogazione è rivolta risponderà immediatamente.

Se l'interrogante non si trova presente quando arriva il suo turno decade dallo svolgimento orale e l'interrogazione si considera presentata con richiesta di risposta scritta.

Art. 39

Le risposte dei Sindaco o dell'Assessore su ciascuna interrogazione potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Il tempo concesso all'interrogante per siffatte dichiarazioni non potrà eccedere i 5 minuti.

Art. 40

In sede di formulazione del calendario di ciascuna sessione conciliare, il Sindaco, d'intesa con la Conferenza dei Capi-gruppo, determina le sedute (almeno una per sessione) la cui fase ispettiva sarà dedicata alla trattazione delle interrogazioni a risposta immediata svolte con il sistema di cui al presente articolo.

il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, stabilisce per ogni seduta - almeno 7 giorni prima del suo svolgimento - le materie sulle quali potranno essere presentate tali interrogazioni.

Entro le 48 ore precedenti la seduta indicata, i Consiglieri presentano alla Presidenza, per iscritto, le interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Sindaco o ad un Assessore senza alcun commento. Il Sindaco sceglie quindi non più di 10 interrogazioni in modo che, nell'ambito della materia trattata, gli argomenti siano diversi e siano anche diversi i gruppi di appartenenza dei presentatori, secondo un criterio di rotazione tra i gruppi; eccezionalmente, in caso di urgenza, il Sindaco può inserire anche interrogazioni presentate tardivamente o relativamente a materie diverse da quelle stabilite.

In Consiglio, il Sindaco dà lettura di ciascuna interrogazione, alla quale egli stesso o l'Assessore competente rispondono per non più di 2 minuti. Il presentatore replica per non più di un minuto. Possono quindi chiedere precisazioni sullo stesso argomento, per non più di trenta secondi ciascuno, non più di 5 Consiglieri appartenenti a gruppi diversi tra loro e da quello del presentatore. In tal caso l'interrogato dà ulteriori precisazioni per non più di 2 minuti.

Le interrogazioni svolte con il sistema di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

Art. 41

L'interpellanza consiste nella domanda fatta per iscritto al Sindaco o alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della loro condotta in questioni che riguardano determinati aspetti della attività della Amministrazione Comunale.

Art. 42

Le interpellanze saranno iscritte, nell'ordine della loro presentazione, all'ordine del giorno della prima seduta conciliare che avrà luogo dopo la loro presentazione, purché però, siano state presentate almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso diverso è facoltà del Sindaco di iscriverle all'ordine del giorno o rinviarle ad una adunanza successiva.

Art. 43

Le interpellanze saranno svolte nell'ordine della loro presentazione alternativamente alle interrogazioni.

Se l'interpellante non si troverà presente quando arriva il suo turno, la sua interpellanza si considera decaduta, salvo impedimento giustificato.

Art. 44

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi, possono venire raggruppate e svolte contemporaneamente.

Art. 45

L'interpellanza è illustrata brevemente da uno dei firmatari.

Dopo la risposta data dal Sindaco o dall'Assessore, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto.

Il tempo concesso per siffatte dichiarazioni all'interpellante non potrà eccedere i 5 minuti.

Qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle risposte date dal Sindaco o dall'Assessore, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno di un'adunanza successiva.

Se l'interpellante dichiara di non presentare alcuna mozione, qualsiasi consigliere può presentare una mozione sull'argomento che ha formato oggetto dell'interpellanza.

Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto di quella che è stata presentata per prima.

Art. 46

Nello svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze, possono interloquire soltanto i consiglieri che le hanno presentate ed il Sindaco o l'Assessore cui sono dirette.

Art. 47

Trascorsa un'ora dall'inizio della seduta, il Presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni ed interpellanze alla seduta successiva.

Art. 48

Ogni Consigliere può presentare una mozione la quale consiste in una proposta diretta a provocare una discussione su affari o questioni di particolare importanza e a determinare un voto del Consiglio sulla proposta stessa che impegna il Sindaco, la Giunta o un Assessore.

Art. 49

Spetta al Sindaco di iscrivere la mozione all'ordine del giorno di una delle prime due sedute del Consiglio che saranno tenute dopo la presentazione della mozione stessa.

Soltanto quando una mozione sia sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica e contenga pure la richiesta di convocazione del Consiglio, questo, ai sensi dell'art. 47 dell'Ordinamento degli Enti Locali della Regione Siciliana, deve essere convocato entro 10 giorni per discutere sulla mozione medesima.

Art. 50

Quando il Consiglio lo consenta, più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, potranno fare oggetto di una sola discussione.

Art. 51

Qualora su una o più interpellanze o mozioni si faccia un'unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze: ma gli interpellanti possono rinunciare alle loro interpellanze e, in questo caso, sono iscritti sulla mozione in discussione subito dopo il proponente di essa e delle mozioni eventualmente ritirate.

Art. 52

Si applicano alla discussione delle mozioni e agli emendamenti che a queste fossero presentati le norme contenute nel precedente capo V.

L'ordine dei giorno puro e semplice e l'ordine dei giorno motivato possono solo essere messi ai voti e non hanno la precedenza sulle mozioni.

La votazione di una mozione può farsi per divisione.

CAPO VII

DELLA VOTAZIONE

Art. 53 (*)

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti salvo che la legge richieda una maggioranza qualificata.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare il numero valido dei votanti.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi si computano ai fini della validità della adunanza e delle deliberazioni.

Art. 54

Se una proposta riporta un eguale numero di voti favorevoli e contrari essa si ritiene non approvata. L'oggetto relativo può essere riproposto ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento e nel rispetto dell'art. 179 dell'Ord. EE.LL.

La C.P.C. col provvedimento n. 23914 dei 28-4-1987, riportato integralmente in calce, ha statuito che in sede di applicazione di questa norma il Consiglio Comunale dovrà tenere presente la deroga prevista dall'art. 33 della L.R. 6-3-1986 n. 9 per quanto concerne la votazione per l'elezione della Giunta Municipale.

Art. 55

In nessun caso può procedersi a ballottaggio, eccetto che la legge disponga altrimenti.

Art. 56

Le votazioni si fanno palesemente o con scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge.

La votazione palese si fa: per alzata di mano o per appello nominale.

Nella votazione per alzata di mano, da effettuarsi dal posto sui banchi, in caso di incertezza sull'esito, deve essere fatta la controprova per meglio determinare l'esito della votazione stessa.

Se la votazione resta dubbia, si procede per appello nominale.

La votazione a scrutinio segreto si fa mediante scheda o col sistema delle palline nere e bianche. Il voto favorevole si esprime con la pallina bianca nell'urna bianca e quella nera nell'urna nera.

Il voto contrario si esprime viceversa.

Chi non intende né approvare, né disapprovare la proposta messa in votazione, depone entrambe le palline (bianca e nera) in una terza apposita urna.

Le urne devono essere collocate in modo da garantire la segretezza del voto, in un luogo appartato.

Il Presidente provvede a garantire la effettiva libertà e segretezza del voto.

Art. 57

La votazione per appello nominale ha luogo soltanto quando sia richiesta da almeno 3 Consiglieri.

Art. 58

A norma dell'ultimo comma dell'art. 184 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana, terminate le votazioni e fatto lo spoglio delle schede, il Presidente, con l'assistenza di 3 scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.

Tutte le schede devono essere distrutte subito dopo la seduta a cura del Segretario, salvo che vi siano contestazioni; in tal caso tutte le schede devono essere conservate in Archivio, siglate dal Presidente e dal Segretario e dagli scrutatori, fino alla definitiva decisione tutoria o fino all'esito dell'eventuale ricorso o alla scadenza dei relativi termini di proponibilità del ricorso stesso.

Art. 59

La votazione è fatta sopra ogni singola questione e, se questa è articolata, sopra ogni articolo di essa.

Hanno la precedenza sulle singole questioni principali:

- a) la questione pregiudiziale se si debba deliberare o no;

- b) la questione sospensiva se la deliberazione debba sospendersi per un tempo determinato;
- c) i sottoemendamenti, i quali sono messi ai voti prima degli emendamenti cui si riferiscono;
- d) gli emendamenti e gli ordini del giorno.

Sono messi in votazione nell'ordine: gli ordini del giorno, gli emendamenti soppressivi, i modificativi, e gli aggiuntivi.

Art. 60

Gli ordini del giorno, gli emendamenti e i sottoemendamenti devono essere presentati per iscritto alla Presidenza, prima della chiusura della discussione generale sull'argomento cui si riferiscono.

A richiesta di un Consigliere, è sempre ammessa la votazione per parti separate.

Hanno la precedenza nella votazione gli ordini del giorno e gli emendamenti più lontani dalla proposta.

Art. 61

Tutte le deliberazioni che revocano o modificano precedenti deliberazioni, devono richiamare l'atto che con esse si intende modificare o sostituire.

Art. 61 bis

Il Sindaco riferirà al Consiglio su inchieste, comunicazioni giudiziarie e mandati di comparizione che riguardino il Consiglio stesso, la Giunta, il Sindaco o uffici dell'Amministrazione.

Informerà, altresì, il Consiglio ogni volta che venga nominato un Commissario ad acta da parte dell'Ente tutorio, ovvero che il Comune sia soggetto di ispezioni regionali o statali.

CAPO VIII

DEL PROCESSO VERBALE

Art. 62

Il processo verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio è steso dal Segretario.

Art. 63

Il verbale deve indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Deve inoltre contenere l'indicazione se trattasi di sessione ordinaria o straordinaria, di seduta di 1^a convocazione o di prosecuzione, di seduta pubblica o segreta e dovrà riportare il nome dei consiglieri presenti alla votazione per i singoli oggetti e quello degli astenuti.

Per le deliberazioni concernenti persone deve risultare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.

Se le deliberazioni concernono questioni e valutazioni di persone, dal verbale deve risultare che si è deliberato in seduta segreta.

Art. 64

Ogni Consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale si facciano risultare il suo voto ed i motivi dei medesimo. Ha anche facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite talune dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri.

Art. 65

I processi verbali delle sedute segrete debbono essere compilati in modo da esprimere nella forma più concisa quanto venne discusso e deliberato.

Art. 66

Il verbale di adunanza è letto nella prima seduta immediatamente successiva e messo in votazione per l'approvazione.

Esso viene sottoscritto dal Presidente, dal Consigliere anziano fra i presenti e dal Segretario.

Art. 67

Ogni Consigliere, dopo la lettura del processo verbale, può chiedere le opportune rettifiche, senza però discutere in merito a questioni già definite.

Sorgendo contestazioni il Consigliere può chiedere la trascrizione in verbale del testo registrato.

CAPO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 68

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge regionali contenute nell'Ordinamento EE.LL. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e relativo regolamento di esecuzione.